

Web. Nuovo obbligo per il soggetto passivo che intermedia la vendita

E-commerce, sull'import primi dati entro luglio

Le cessioni verso consumatori finali (B2C) privati o enti non commerciali, ai fini Iva, sono trattate come "vendite a distanza" (ovvero per corrispondenza) e sono esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica di cui all'articolo 2 del Dlgs 127/15.

In tal senso la risoluzione 274/E/09 ha precisato che le vendite per corrispondenza non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'articolo 22 del Dpr 633/72, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del Dpr 696/96. I corrispettivi di tali vendite devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del Dpr 633/72. La conferma dell'esonero si desume oggi dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto 10 maggio 2019 che, oltre al resto, richiama le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del Dpr 696/96.

L'esonero, riguarda sia le transazioni di commercio elettronico

diretto (prestazioni di servizio in cui tutte le fasi, ordine, pagamento e consegna avvengono online, ad esempio musica, testi, immagini, software, video e così via) sia indiretto (cessioni di beni con ordine e pagamento online e consegna tradizionale). È però accordato solo al fine di consentire la graduale applicazione dell'adempimento in ragione della tipologia di attività svolta dai soggetti passivi.

Invece le operazioni di e-commerce verso consumatori professionali (B2B) devono risultare da emissione di fattura.

Vi sono novità e nuovi adempimenti però per le vendite a distanza di beni importati o all'interno dell'Unione europea (telefoni cellulari, console da gioco, tablet, Pc, laptop) tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portali, mezzi elettronici analoghi), sulla base dell'articolo 13 del decreto legge 34/19 (Crescita). Viene imposto al soggetto passivo che le facilita la trasmissione entro il mese successivo a ciascun trimestre di riferimento di una serie di dati quali:

- ❶ la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
- ❷ il numero totale delle unità ven-

dute in Italia;

❸ a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019, riguarderà anche le operazioni poste in essere dal 13 febbraio al 1° maggio 2019 e l'adempimento trimestrale permarrà fino al 31 dicembre 2020 con modalità fissate da un provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

Infatti dal 2021 acquireranno efficacia le disposizioni contenute nel Dl 135/2018 in riferimento alla direttiva Ue 2455/2017.

Quindi, fino al 31 dicembre 2020, non operano le condizioni e presunzioni (di diretto acquisto e cessione) stabilite dall'articolo 11-bis del Dl 135/18, in capo al soggetto passivo che facilita le predette vendite a distanza, ma la norma introdotta dal decreto crescita prevede che il soggetto passivo che ha posto in essere tali attività, laddove non trasmetta le richieste informative presenti sulla piattaforma o lo faccia in modo incompleto, è considerato debitore d'imposta salvo non dimostri che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

